

COMUNE DI CETONA
(Provincia di Siena)

Schema di Convenzione l'affidamento in uso dei locali posti all'ultimo piano del Palazzo Comunale ad enti senza scopo di lucro

L'anno addì del mese di, nella Residenza Municipale, con il presente atto a valere ad ogni effetto di Legge,

TRA

- il Comune di Cetona (P.I. 00244330528) che per brevità sarà di seguito denominato "Comune" per il quale interviene la Sig.ra Maria Teresa Cuda, nata a Andali (CZ) il 26/05/60, nella Sua qualità di Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Sport, domiciliata per la carica in Cetona, via Roma 41, in esecuzione della deliberazione G.C. n.,

E

- l'Associazione/Fondazione/Ente, con sede in,, Codice Fiscale che per brevità sarà di seguito denominata e per la quale interviene il/la Sig./ra nato/a a il e residente in, Via, in qualità di

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Il Comune di Cetona concede gratuitamente a....., che accetta, l'utilizzo dei locali posti all'ultimo piano del Palazzo Comunale, prospicienti il giardino, denominati Sala polivalente, "Ex palestrina" e ambienti annessi.

Art. 2 - Sono inoltre fruibili da parte dell'affidatario gli spazi del giardino collegato agli ambienti oggetto della presente convenzione; rimane inteso che il Comune si riserva ampia disponibilità del giardino medesimo per lo svolgimento di manifestazioni autonomamente organizzate e celebrazioni di cerimonie, previo congruo preavviso.

Art. 3 - Tutto il resto dell'edificio e l'area circostante sono esclusi dalla presente convenzione.

Art. 4 - L'accesso è consentito attraverso l'ingresso indipendente della Sala medesima, da Via Volpini.

Art. 5 - Gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività dichiarate nel progetto presentato in fase di partecipazione alla procedura pubblica di affidamento.

Art. 6 - Gli immobili sono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, previo Verbale di consegna contenente l'inventario della consistenza e dello stato dell'immobile.

Al termine del periodo di uso, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva da parte del Comune, i locali torneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione, comprensivi di eventuali nuove opere autorizzate, e senza alcun onere a carico del

Comune.

Non è ammesso alcun tipo di intervento senza l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Patrimonio, pena il ripristino del precedente stato dei luoghi.

Le opere di manutenzione ordinaria e comunque qualsiasi tipo di intervento sull'immobile sono a carico dell'aggiudicatario il quale vi provvederà, previo nulla osta scritto da parte dell'Ufficio Patrimonio.

La restituzione dell'immobile avverrà con un apposito verbale di riconsegna sottoscritto dal legale rappresentante e dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Sono a carico dell'..... la manutenzione ordinaria e le riparazioni di tutti quei guasti o danni dovuti all'uso. L'..... dovrà inoltre curare la pulizia dello spazio adibito a giardino, qualora ne fruisca, anche occasionalmente.

Art. 8 - Sono a carico del Comune tutte le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili. Il Comune sosterrà, inoltre, le spese per i consumi energetici ed idrici che verranno rimborsate dall'affidatario.

Art. 9 - L'Amministrazione Comunale, anche a mezzo dei propri agenti, si riserva ogni ampia azione di vigilanza e di controllo.

Art. 10 - L'affidatario si impegna a rendere disponibili gratuitamente, per l'intera durata della presente convenzione, i locali alternativi indicati nell'*Offerta tecnica* in fase di partecipazione alla procedura di assegnazione, quali sede per la collocazione dei materiali della Compagnia teatrale dell'orto del Merlo, siti in Cetona, Via.....

Art. 11 - L'affidatario si impegna inoltre a:

- a) rilevare indenne il Comune di Cetona da ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose che dovessero derivare direttamente o indirettamente dall'immobile oggetto della concessione, intendendosi a suo carico le cautele e gli oneri per la salvaguardia dell'incolumità di persone o cose;
- b) garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della Legge n. 46/90 e del Decreto legislativo n. 81/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili, mantenendo gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni;
- c) mantenere l'immobile in perfetto stato di efficienza e conservazione. In caso di deterioramento dell'immobile, imputabile a dolo o a colpa dell'aggiudicatario, esso è tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalente;
- d) utilizzare e gestire l'immobile in modo idoneo, lecito e conforme ai fini per il quale è stato affidato in uso;
- e) rispettare il divieto dell'esercizio di attività che contrastino con la natura pubblica del soggetto proprietario e che ne ledono l'immagine istituzionale;
- f) segnalare tempestivamente tutti gli elementi di criticità riscontrati negli spazi;
- g) mettere immediatamente in atto, in caso di pericolo, tutte le necessarie misure per inibire a chiunque l'accesso all'immobile dato in uso fino all'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ed a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, ovvero a darne immediata tempestiva comunicazione al Comune affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora di competenza, specificando che, in tale eventualità, nessun risarcimento sarà dovuto all'aggiudicatario per effetto del mancato utilizzo dell'immobile.

Art. 12 - La presente convenzione avrà durata di anni uno, rinnovabile, dalla stipula della medesima.

La richiesta di rinnovo dovrà pervenire al Comune di CETONA – Ufficio Cultura, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto. Resta escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale, per sopravvenute esigenze, si riserva il diritto di recedere dal contratto con il rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti.

L'affidatario può recedere dal contratto con il rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi al Comune di Cetona – Ufficio Cultura, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 13 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle leggi che regolano la materia.